

Messaggio

numero
8530

data
7 gennaio 2025

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 novembre 2024 nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC "Per la modifica dell'art. 21 (aggiunta cpvv. 2, 3, 4) e la modifica dell'art. 22 (aggiunta cpv. 4) della sulla protezione della popolazione (Regolazione dello stato di necessità: il governo non può decidere tutto)"

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente rapporto si prende posizione sull'iniziativa parlamentare del 4 novembre 2024, presentate nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC.

Chiedono di modificare gli art. 21 e 22 della Legge sulla protezione della popolazione per restringere i margini di manovra del Consiglio di Stato nell'ambito dell'applicazione del diritto d'urgenza che si concretizza quando viene decretato lo stato di necessità.

Nel merito l'iniziativa propone di modificare le disposizioni legali relative alla durata dello stato di necessità, decretato dal solo Governo, attraverso l'introduzione del voto del Gran Consiglio per il prolungamento dello stato di necessità, e meglio:

- Legge sulla protezione della popolazione (LProtPop), art. 21, cpv. 2, 3, 4 (nuovi):
[...]
²*Lo stato di necessità iniziale è dichiarato dal Governo per una durata massimo di 3 mesi, senza il voto del Gran Consiglio*
³*Alla scadenza del primo periodo di 3 mesi:*
a) *lo stato di necessità è rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi con il voto del Gran Consiglio;*
b) *lo stato di necessità non sottostà a referendum*
⁴*Il governo può revocare lo stato di necessità in ogni momento senza il voto del Gran Consiglio*
- Legge sulla protezione della popolazione (LProtPop), art. 22, cpv. 4 (nuovo):
[...]
⁴*Tutte le decisioni del Governo sono comunicate tempestivamente e in modo trasparente al Legislativo: a) ogni decisione presa dal Governo durante lo stato di necessità deve essere formalizzata con decreto straordinario e trasmessa per conoscenza immediatamente all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio; b) le decisioni che hanno un impatto finanziario e economiche devono essere immediatamente trasmesse anche alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio; c) la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio crea una sottocommissione per seguire gli aspetti finanziari durante tutto il periodo dello stato di necessità.*

In relazione all'iniziativa si richiamano i contenuti del Messaggio n. 7943 del 9 dicembre 2020, in cui lo scrivente Consiglio si era già espresso su un'analoga iniziativa parlamentare, presentata il 24 maggio 2020 nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari (*"Lo Stato di necessità quando è necessario"*).

In data 17 settembre 2024 la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio ha proposto di respingere i contenuti dell'iniziativa suesposta ritenendo che [...] *attuando le misure suggerite dall'UDC verrebbe a cadere lo spirito dello strumento dello stato di necessità stesso, il cui scopo è permettere di introdurre misure di carattere urgente (in momenti in cui l'urgenza si pone e si giustifica), evitando lungaggini generate da esami parlamentari non sempre rapidi e che rischiano di rendere inefficaci proprio le misure che sono urgenti per davvero. [...]*

Le conclusioni del Rapporto commissionale sono state approvate a larga maggioranza in occasione della seduta di Gran Consiglio del 4 novembre 2024.

Nel merito dell'iniziativa parlamentare elaborata oggetto del presente Rapporto, si ritiene utile ricordare che già a livello federale era stata fatta una valutazione approfondita sul tema dell'intervento del Parlamento in caso di stato di necessità. In tale contesto il Consiglio federale era giunto alla conclusione che un disciplinamento del diritto di necessità sarebbe *"[...] complesso, inutile e rischioso [...] poiché la determinazione di regole precise può rendere più complessa la procedura decisionale [...]"*, quando invece *"[...] è proprio in situazioni straordinarie che le decisioni dovrebbero poter essere prese rapidamente e senza problemi [...]"*. Paradossalmente, addirittura, il Consiglio federale ritenne allora che *"[...] L'esistenza di un disciplinamento dello stato di necessità potrebbe comportare l'abbassamento della soglia di inibizione e dunque l'applicazione più frequente delle norme previste per tali casi. [...]"*.

Questo Consiglio sposa le conclusioni del Consiglio federale e ritiene che il sistema attuale, così come le basi legali per la gestione dello stato di necessità, oggi in vigore, siano già adeguate. L'iter processuale durante un evento straordinario deve rimanere, per definizione, snello ed efficace. Occorre pertanto mantenere la competenza come attualmente prevista, senza introdurre limitazioni difficilmente applicabili in situazioni di crisi complesse, che richiedono un approccio tecnico prima che politico. Ricordiamo che in situazioni di crisi la politica deve principalmente affidarsi a specialisti, poiché le crisi richiedono una gestione esperta, in grado di fornire elementi decisionali per la politica stessa. Immettere ulteriori processi decisionali o limitazioni potrebbe rallentare la rapidità e la flessibilità necessarie in situazioni di emergenza.

Il coinvolgimento del Parlamento, infatti, sarebbe appropriato solo in situazioni ordinarie; lo stato di necessità, per sua natura, riguarda circostanze straordinarie, giustificando una collaborazione eccezionale tra esecutivo e legislativo. Coinvolgere il Parlamento in una situazione di stato di necessità comporterebbe l'applicazione di procedure normali in un contesto anormale, rallentando le decisioni urgenti necessarie.

Ma non solo. Esistono numerosi eventi, come catastrofi naturali o emergenze sanitarie, che giustificano l'adozione dello stato di necessità e che richiedendo interventi rapidi e mirati per affrontarli adeguatamente. La modifica proposta dell'iniziativa oggetto del presente Messaggio paralizzerebbe completamente una presa di decisione rapida,

impedendo de facto la gestione della crisi, ciò che non farebbe altro che aumentare il grado e l'intensità dell'emergenza.

Le conclusioni a cui giunge questo Consiglio, in relazione all'iniziativa del 4 novembre 2024, sono dunque di giudicare inopportuna l'adozione di una modifica della legge settoriale indicata.

Attraverso il quadro legale attualmente in vigore si ritiene infatti di poter garantire delle condizioni quadro adeguate e dunque si propone di respingere l'iniziativa in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri